

pubblico ministero in materia civile - intervento - obbligatorio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7423 del 31/03/2011

Omissione - Nullità della sentenza - Conseguenze - Conversione in motivo di impugnazione - Rilevabilità di ufficio in sede di appello - Esclusione - Vizio denunciabile con ricorso per cassazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7423 del 31/03/2011

Nei procedimenti in cui sia prescritto l'intervento obbligatorio in causa del P.M. (nella specie, giudizio in tema di iscrizione all'albo dei praticanti giornalisti), l'omessa partecipazione dello stesso al giudizio di primo grado dà luogo a nullità della sentenza che si converte, ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., in motivo di impugnazione, potendo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello; ne consegue che, ove manchi il motivo di gravame sul punto, la questione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, né dare luogo a vizio denunciabile con ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7423 del 31/03/2011